



DETERMINAZIONE N. 92 DEL 18 OTTOBRE 2022

**OGGETTO: "Diritto Annuale 2018 – Regime sanzionatorio ex regolamento camerale.
Deliberazione 9/2018 – Recupero coattivo.**

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 34 del Decreto legge 22.12.1981, n. 786, convertito nella Legge 26.2.1982, n. 51, il quale introduce il diritto annuale che le imprese iscritte al Registro delle Imprese devono annualmente versare alle rispettive Camere di Commercio;

Visto il comma 8 dell'art. 18 della Legge 29.12.1993, n. 580 e successive modificazioni, il quale prevede che con il regolamento di cui al comma 7 dello stesso articolo, sono, altresì, disciplinate le modalità di applicazione delle sanzioni per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 11.5.2001, n. 359, contenente il regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale, con il quale vengono fissati, tra l'altro, i presupposti, i requisiti e i soggetti obbligati al pagamento del tributo, nonché le modalità e i termini di versamento;

Visto il Decreto del Ministro delle Attività Produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 27.1.2005, n. 54, contenente il regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale, con il quale vengono definite le modalità di applicazione delle sanzioni di cui al Decreto Legislativo n. 472/1997 al tributo camerale;

Vista la circolare esplicativa del Ministero delle Attività Produttive n. 3587/c del 20.6.2005; Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 9 dell'8.11.2018, con la quale è stato approvato il regolamento relativo ai criteri per la determinazione delle sanzioni da applicare al diritto annuale;

Preso atto che dal 4 settembre 2017, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 settembre 2015, le tre preesistenti Camere di Commercio di Catania, di Ragusa e di Siracusa, sono state accorpate in un unico ente denominato "Camera di Commercio del sud est Sicilia";

Preso atto che il nuovo ente, sulla base del citato decreto ministeriale, dalla data di accorpamento è subentrato nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali delle citate tre Camere;

Preso atto che occorre procedere alla emissione del ruolo per l'annualità 2018 ;

Rilevato i criteri di determinazione della sanzione sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 472/1997, come richiamato dal comma 3 dell'art. 4 del citato D. M. n. 54/2005 e riportato nei regolamenti camerali agli articoli 7, 8, e 10, concernenti l'incremento della sanzione per la gravità della violazione, incremento della sanzione per la personalità del trasgressore e per



sue precedenti violazioni ed incremento della sanzione per recidiva, nonché i commi 5, 6 e 7 dell'art. 12 del D. Lgs n. 472/1997, come richiamati dal comma 2 dell'art. 5 del D. M. n. 54/2005 e riportati nei regolamenti camerali all'art. 11, concernente le violazioni continuate;

Preso atto che il Regolamento camerale sulle sanzioni prevede all'art. 6 che nel caso di tardivo versamento si applica una sanzione base del 10% sull'importo non versato e nei casi di omesso versamento o effettuato con un ritardo superiore a trenta giorni si applica la sanzione base del 30% sul diritto dovuto;

Visto che il citato Regolamento, sulla scorta del D. M. n. 54/2005 prevede inoltre le seguenti maggiorazioni: art. 7 – Incremento della sanzione base dal 5% fino ad un massimo del 50%, secondo la relativa tabella, in funzione della gravità della violazione, commisurata al danno subito dalla Camera per l'omesso versamento, art. 8 – Incremento della sanzione base dal 5% fino ad un massimo del 15% per la personalità del trasgressore e per sue precedenti violazioni commesse nell'ultimo quinquennio, art. 10 – Incremento della sanzione base dal 7% fino ad un massimo del 50%, secondo la relativa tabella, per recidiva in caso di violazioni della stessa indole nel triennio precedente e l'art. 11 – Violazioni continuate, il quale prevede l'istituto della continuazione, secondo il quale la sanzione base può essere incrementata dal 50% fino ad un massimo del 300% per violazioni commesse in annualità differenti, tenendo conto che la stessa non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni;

Preso atto che con deliberazione n. 10 dell'8.11.2019, il Consiglio Camerale, in occasione della deliberazione dell'emissione del ruolo per il diritto annuale 2015, ha deciso di sospendere per tre anni quanto previsto dagli articoli 7, 8, 10 e 11 del citato regolamento camerale;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'emissione del ruolo esattoriale relativo alla riscossione coattiva del diritto annuale non pagato o pagato in ritardo o in misura ridotta per l'anno 2018, mediante iscrizione a ruolo, secondo il comma 1 lettera c) dell'art. 13 del regolamento approvato con deliberazione n. 9 dell'8.11.2018, fissando la prima data utile compatibilmente con gli adempimenti contabili ed amministrativi, prevedendo esclusivamente l'applicazione della sanzione base per il tardivo versamento e per l'omesso versamento;

D E T E R M I N A

- per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, di autorizzare l'emissione del ruolo esattoriale relativo alla riscossione coattiva del diritto annuale non pagato o pagato in ritardo o in misura ridotta per l'anno 2018, mediante iscrizione a ruolo, secondo il comma 1 lettera c) dell'art. 13 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 9 dell'8.11.2018, prevedendo l'applicazione unicamente della sanzione base come sopra specificato, fissando la prima data utile compatibilmente con gli adempimenti contabili ed amministrativi;
- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera denominata Amministrazione Trasparente, nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti - Provvedimenti del Segretario Generale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Condorelli